

VerbanoNews

Le news del Lago Maggiore

Piemonte, dal 1 novembre scatta il divieto di bruciare materiale vegetale

Redazione VcoNews · Saturday, October 31st, 2020

Dal 1 novembre inizia il periodo in cui su tutto il territorio regionale è fatto divieto di abbruciamento di materiale vegetale, disposizione che resterà in vigore fino al 31 marzo 2021.

Grazie ad una legge approvata lo scorso anno, **il divieto potrà essere derogato, limitatamente alla combustione dei residui colturali, per un massimo di 30 giorni, anche non continuativi, per i Comuni montani e per un massimo di 15 giorni, anche non continuativi, per le aree di pianura. Le deroghe vanno decise dai sindaci con propria ordinanza**, fermo restando i limiti posti dal decreto legislativo 152/2006, che all'art.182 prevede che i Comuni e le altre amministrazioni competenti in materia ambientale abbiano in ogni momento la possibilità di sospendere, differire o vietare l'abbruciamento delle sterpaglie in tutti i casi in cui sussistano condizioni meteorologiche, climatiche o ambientali sfavorevoli, con particolare riferimento al rispetto dei livelli annuali delle polveri sottili.

“L'introduzione della deroga – sottolinea il vicepresidente e assessore alle Foreste, **Fabio Carosso** – è nata soprattutto dall'esigenza di sostenere l'economia agricola nelle zone montane e collinari, favorendo la corretta gestione dei terreni, nell'ottica anche di una prevenzione dei rischi idrogeologici e di un mantenimento delle coltivazioni agrarie tradizionali con valenza economica, sociale e paesaggistica. In particolare, ciò che si vuole evitare è che si vengano a creare situazioni di pericolo idrogeologico a causa di accumuli incontrollati di residui vegetali in zone destinate al deflusso dell'acqua”.

This entry was posted on Saturday, October 31st, 2020 at 1:46 pm and is filed under [Piemonte](#). You can follow any responses to this entry through the [Comments \(RSS\)](#) feed. Responses are currently closed, but you can [trackback](#) from your own site.